

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 3 DD. 08/01/2015

Oggetto: Affidato per l'anno 2015 alla ditta BS Impianti elettrici sas di Baitella Stefano & C del servizio di manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature e degli immobili, dell'impianto elettrico (ivi comprese le lampade di emergenza), dell'impianto antintrusione e dell'impianto di rilevazione antincendio (laddove presenti) relative alle strutture gestite da ASIF CHIMELLI. CIG Z0312A5862

IL DIRETTORE

Richiamato il contratto di servizio fra il Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 e sottoscritto in data 9 ottobre 2009 e s.m., sulla base del quale sono stati concessi in comodato ad ASIF Chimelli gli immobili nei quali essa svolge i servizi affidati;

osservato che sulla base del citato contratto di servizio spetta ad ASIF Chimelli la manutenzione ordinaria di tali beni;

richiamate:

- la determinazione n. 17 dd. 4 febbraio 2014 con la quale è stato stabilito di affidare sino al 30 giugno 2014, salvo rinnovo, alla ditta individuale Baitella Stefano Impianti elettrici, con sede in Loc. Valar 4 – 38057 Pergine Valsugana Partita IVA 02057950228, Codice Fiscale BTLSFN79D24E565R il servizio di riparazione arredi e attrezzature, piccoli interventi di riparazione sugli immobili, collaborazione nella supervisione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione sugli impianti a cura delle ditte specializzate relativamente alle strutture Scuole dell'Infanzia GB1, GB2, Roncogno, Nido il Castello, Ludoteca e Centro #Kairos;
- la determinazione n. 119 dd. 08.08.2014 con la quale è stato stabilito di rinnovare tale affidato sino al 31 dicembre 2014, salvo ulteriore rinnovo, alla ditta BS impianti elettrici SAS di Baitella Stefano & C., con sede in Loc. Valar 4 – 38057 Pergine Valsugana Partita IVA e Codice Fiscale 02316300223 (a seguito di trasformazione della ditta individuale Baitella Stefano Impianti elettrici in BS impianti elettrici SAS);

preso atto che la ditta affidataria ha svolto il lavoro con precisione, manifestando sempre massima disponibilità;

rilevato, inoltre, che il servizio in esame per essere svolto al meglio e con economicità richiede anche un'approfondita conoscenza delle strutture che non può essere garantita con la rotazione dei soggetti affidatari;

osservato, inoltre, che con determinazione n. 237 dd. 31.12.2014 è stato stabilito di revocare, con decorrenza 1 gennaio 2015, l'affido del servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di rilevazione antifurto e incendio, laddove esistenti, delle scuole dell'infanzia GB1, GB2 e Roncogno, del nido d'infanzia Il Castello e del Centro Giovani di Pergine, affidati sino al 31 dicembre 2015 con determinazioni n. 104 dd. 21 giugno 2013 e n. 209 dd. 19.12.2013 alla ditta Sicur 2000, con sede in Pergine Valsugana, Fraz. Serso, via della Piana n. 36;

ritenuto opportuno, per semplificazione di atti e procedure, ricomprendere tale servizio nell'incarico di manutenzione ordinaria periodica, atteso anche che la ditta BS impianti elettrici SAS possiede l'idoneità tecnica necessaria per lo svolgimento di questo incarico specifico;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

riscontrato che tra le categorie di beni/servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione il servizio rispondente all'esigenza individuata da parte di questa amministrazione è presente;

acquisita, tramite RDO n. 24393 sulla piattaforma MEPAT la proposta da parte della ditta BS impianti elettrici SAS, che per il servizio di manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature e degli immobili, dell'impianto elettrico (ivi comprese le lampade di emergenza), dell'impianto antintrusione e dell'impianto di rilevazione antincendio (laddove presenti) relativi alle seguenti strutture:

- Scuola dell'infanzia GB1, Viale Petri n. 2
- Scuola dell'infanzia GB2, Via Montessori n. 1
- Scuola dell'Infanzia di Roncogno, P.zza S. Anna n. 3
- Nido il castello, Via Montessori n. 2
- Ludoteca, Vicolo Garberie 6/A
- Centro Kairos, Via Amstetten n. 11.

espone il costo orario di € 28,00 al netto di IVA, per un monte ore annuale presunto di 480 ore, arrotondato a 550 ore tenendo conto di interventi non prevedibili, per un importo complessivo massimo presunto di € 15.400,00 oltre IVA al 22%;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l' idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, per l'anno 2015, salvo ulteriore rinnovo, alla ditta BS Impianti elettrici sas di Baitella Stefano & C., con sede in Loc. Valar 4 – 38057 Pergine Valsugana Partita IVA e Codice Fiscale 02316300223 il servizio di manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature e degli immobili, dell'impianto elettrico (ivi comprese le lampade di emergenza), dell'impianto antintrusione e dell'impianto di rilevazione antincendio (laddove presenti) relativi alle seguenti strutture:
 - ✓ Scuola dell'infanzia GB1, Viale Petri n. 2
 - ✓ Scuola dell'infanzia GB2, Via Montessori n. 1
 - ✓ Scuola dell'Infanzia di Roncogno, P.zza S. Anna n. 3
 - ✓ Nido il castello, Via Montessori n. 2
 - ✓ Ludoteca, Vicolo Garberie 6/A
 - ✓ Centro Kairos, Via Amstetten n. 11;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché,

nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza e avvalendosi degli strumenti informatici del mercato elettronico;
- di dare atto che la spesa, quantificata in via presuntiva e di massima in € 15.400,00 oltre IVA al 22% sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2015.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 74



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -